## BERICA 10 RESIDENTIAL MBS S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/99 Sede Legale: in Vicenza, via btg. Framarin n. 18 Capitale sociale: i.v. euro 10.000

Registro delle imprese: C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza n. 07535720960

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il «testo unico bancario») ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Il "Codice Privacy").

Berica 10 Residential MBS S.r.l. ("Berica 10") comunica che, contratto di cessione concluso in data 30 settembre 2011 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Nuova S.p.A. con socio unico, con sede legale in Palermo, Via Cusmano, 56, capitale sociale Euro 206.300.000 i.v., Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Palermo n. 05940510828, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.. nonché iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5731 ("BN"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 ottobre 2011 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria che, alla data del 31 agosto 2011, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"):

(i) derivino da contratti di mutuo ipotecario concessi per finanziare l'acquisto (inclusa la ristrutturazione) di immobili destinati ad uso residenziale, i cui debitori siano persone fisiche di nazionalità italiana, residenti in Italia, anche in co-

- intestazione, che stipulano il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di un'attività professionale autonoma;
- (ii) derivino da contratti di mutuo ipotecario conclusi (a) da BN (CF 05940510828); ovvero (b) da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n. 00058890815, già Banca del Popolo di Trapani S.p.A., fusa poi con Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. CF 00204010243 "BPVI") e poi trasferiti a BN (CF 05940510828) da BPVI per effetto del conferimento del relativo ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n.385/93; ovvero (c) da Banca Nuova S.p.A. (CF 00178460267) prima della sua fusione e incorporazione in Banca del Popolo di Trapani S.p.A.;
- (iii) siano classificati in bonis (nel significato di cui alle
   istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272
   del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti));
- (iv) derivino da contratti di mutuo ipotecario erogati non oltre il 30
  giugno 2011;
- (v) derivino da contratti di mutuo ipotecario denominati in Euro;
- (vi) derivino da contratti di mutuo ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione;
- (vii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che al 31 agosto 2011 non presentavano più di due rate scadute e non pagate e che al 18 settembre 2011 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata;
- (viii) derivino da contratti di mutuo ipotecario in relazione ai quali al 31 agosto 2011 sia stata pagata almeno una rata di ammortamento;

- (ix) derivino da contratti di mutuo ipotecario con piano di ammortamento (i) cosiddetto "alla francese" o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile;
- (x) derivino da contratti di mutuo ipotecario che avessero (i) un importo residuo in linea capitale non inferiore ad Euro 20.000 al 31 agosto 2011; e (ii) un importo originario in linea capitale non eccedente Euro 1.000.000;
- (xi) derivino da contratti di mutuo ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non successiva al 30 giugno 2041;
- (xii) derivino da contratti di mutuo ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali;
- (xiii) derivino da contratti di mutuo ipotecario per i quali il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e valore dell'immobile ipotecato a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) è uguale o inferiore a 80,0 per cento;
- (xiv) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico
  intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale;
  ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo
  rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le
  obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado
  precedente;
- (xv) siano garantiti da un'ipoteca costituita su immobili ad uso
   residenziale;

- (xvii) derivino da contratti di mutuo ipotecario denominati: "A01",
  "A02", "A05", "A06", "A09", "A13", "A30", "A31", "A34", "A35",
  "A38", "A39", "A40", "A41", "A52", "A53", "A56";
- (xviii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che prevedono modalità
   di pagamento delle rate mediante addebito su conto corrente o
   mediante RID;
- (xix) derivino da contratti di mutuo ipotecario che alla data del 31 agosto 2011 presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile uno spread annuo non inferiore allo 0,55% e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso un tasso minimo annuo non inferiore al 3,5%;

Con <u>espressa esclusione</u> dei crediti derivanti da:

- (a) contratti di mutuo ipotecario agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria ovvero concessa da Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva;
- (b) contratti di mutuo ipotecario concessi a favore di (i) personale dipendente di BN e/o appartenente a società facenti parte del

- Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi;
- (c) contratti di mutuo ipotecario in relazione ai quali, al 31 agosto 2011 sia stata concessa al debitore (ai sensi di legge o per volontà delle parti) la sospensione del pagamento di una o più rate in scadenza successivamente a tale data (integralmente o anche solo per la componente capitale);
- (d) contratti di mutuo ipotecario i cui debitori presentino altre esposizioni nei confronti di BN, non classificate come in bonis (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti));
- (e) contratti di mutuo ipotecario che prevedano contrattualmente un tasso di interesse variabile soggetto o assoggettabile a qualsiasi tipo di limitazione o tetto (cap);
- (f) contratti di mutuo ipotecario che soddisfano i criteri sopra elencati ma che sono stipulati con il medesimo debitore (restando inteso, per chiarezza che in tal caso nessuno dei crediti derivanti dai due contratti si intenderà ceduto).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del D.Lgs. n. 385/93 e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai *Crediti* sono stati altresì trasferiti a *Berica 10* tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a *BN* in relazione ai *Crediti*, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario

e dai beni immobili ipotecati e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i *Crediti* od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo l'iscrizione nel registro imprese prevista dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/93.

Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano, contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali BN è titolare nei confronti dei medesimi debitori; Berica 10 ha conferito incarico a BN ai sensi della Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso  $\mathit{BN}$ , in qualità di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, possono rivolgersi per ogni ulteriore

informazione a Banca Nuova S.p.A., Via Giacomo Cusmano n. 56, Palermo.

BN continuerà altresì ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria.

Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che BN, in relazione all'attività di servicing cui è tenuta contrattualmente nei confronti di Berica 10, continuerà a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalità e per le stesse finalità relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalità della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualità di "Titolare" ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy (richiesta informazioni sui propri dati, opposizione al trattamento per fini promozionali, ecc.) all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza.

## Berica 10 Residential MBS S.r.1.

Massimo Antonio Bosisio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

TS11AAB14410 (A pagamento).

Vicenza, 7 ottobre 2011